

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
ACCIARINI (DS-U)	3, 5
BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	4, 5
DELOGU (AN), relatore	4, 5
FRANCO Vittoria (DS-U)	4
PAGANO (DS-U)	4
* TESSITORE (DS-U)	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. - Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn.894 e 1057, sospesa nella seduta del 27 marzo nel corso della quale era stato approvato l'articolo 3.

Comunico che a seguito della reiezione dell'emendamento 3.1, avvenuta nel corso della suddetta seduta, l'emendamento 3.0.1 è da ritenersi precluso.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 4.7 propone di sopprimere il comma 1 dell'articolo in esame.

Colgo l'occasione per sottolineare ancora una volta le perplessità che nutriamo riguardo all'impianto del provvedimento, considerato anche che nessuno degli emendamenti da noi proposti è stato accolto. Ribadisco che la presente normativa estende eccessivamente l'ambito d'intervento del Governo; viceversa, ritengo che da una più dettagliata disciplina a livello normativo primario anche l'attività dell'Esecutivo risulterebbe autorevolmente supportata.

TESSITORE (*DS-U*). Signor Presidente, in base all'emendamento 4.1, l'invio obbligatorio da parte dei soggetti richiesti di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni a tali soggetti, alle biblioteche del Senato, della Camera e del Ministero della giustizia e delle province autonome di Trento e Bolzano avverrà su loro richiesta e non istituzionalmente in ogni caso.

Tengo inoltre a sottolineare che le biblioteche della Camera e del Senato, ad eccezione di alcuni fondi, sono destinate alla consultazione e non alla conservazione; ne consegue che equipararle alle biblioteche nazionali significherebbe, ad esempio, appesantire il lavoro degli addetti che operano nell'ambito di queste importanti biblioteche e non mi sembra che ciò rientri nei principi ispiratori della presente norma. Sotto questo profilo, inoltre, ritengo che il mio emendamento non si ponga in alcun modo in contrasto con l'impianto del provvedimento in esame.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). Do per illustrato l'emendamento 4.6

PAGANO (*DS-U*). L'emendamento 4.8 si dà per illustrato.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.4 e contestualmente propongo una nuova formulazione dell'emendamento 4.2, nella quale viene soppressa la seconda parte dello stesso, concernente la sostituzione delle parole: «pubblicazioni ufficiali» con le altre: «documenti ufficiali».

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 4.7, 4.1, 4.6 e 4.8.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 4.2 (nuovo testo).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo che gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Tessitore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2 (nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

DELOGU, *relatore*. Ritiro l'emendamento 5.1 e do per illustrato l'emendamento 5.2.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.1 prevede la nomina – da effettuarsi a cura del Ministro per i beni e le attività culturali, attraverso uno specifico decreto – di una commissione per il deposito legale. Tale commissione, oltre ad esercitare i compiti individuati dal provvedimento in esame, potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Ad essa sono inoltre affidati compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni e accordi. Mi preme inoltre sottolineare che, secondo quanto previsto dall'emendamento medesimo, non vengono attribuiti ai componenti della commissione gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo, e la commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero. Alla luce di quanto detto, non si comprende affatto il parere contrario della Commissione bilancio che appare del tutto pretestuoso, soprattutto a fronte di una proposta che raccoglie istanze più volte esplicitate dagli operatori del settore.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.0.1.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, è pervenuta la richiesta che i disegni di legge in titolo vengano rimessi all'Assemblea.

Conseguentemente, l'esame congiunto dei disegni di legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 15.

ALLEGATO
ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 894

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

3.0.1

TESSITORE

Consequentemente all'emendamento 3.1, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Destinatari del deposito legale)

1. I documenti soggetti al deposito legale di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere consegnati in un esemplare ai seguenti istituti:

- a) biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- b) biblioteca nazionale centrale di Roma;
- c) biblioteca nazionale di Napoli;
- d) biblioteca nazionale di Torino;
- e) biblioteca nazionale di Palermo;
- f) biblioteca nazionale di Cagliari;
- g) biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato al deposito, con esclusione delle regioni di cui alle lettere da a) a f).

2. I documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), devono essere consegnati in un esemplare all'Istituto nazionale per la grafica.

3. I documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da l) a q), devono essere consegnati in un esemplare alla Cineteca nazionale.

4. I documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g), n), q), r) e s), devono essere consegnati in un esemplare alla Discoteca di Stato.

Art. 4.

(Altre fattispecie di deposito)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, consegnano tre esemplari delle pubblicazioni ufficiali, delle quali siano editori in proprio o accertano l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Tali esemplari sono destinati alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono definite le relative modalità.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta fino ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

EMENDAMENTI

4.7

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

Sopprimere il comma 1.

4.1

TESSITORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermi restando gli obblighi di deposito legale di cui all'articolo 3-bis, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, e degli enti pubblici anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti».

4.2DELOGU, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2» con le seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 1» e le parole: «pubblicazioni ufficiali» con le seguenti: «documenti ufficiali».

4.2 (Nuovo testo)DELOGU, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2» con le seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 1».

4.6

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, BERLINGUER

In subordine all'emendamento 4.7, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno l'obbligo di consegnare un esemplare delle pubblicazioni delle quali siano editori in proprio o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni, alla biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, alla biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»

4.8

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

Sopprimere il comma 2.

4.3DELOGU, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni altra pubblicazione edita» con le seguenti: «ogni altro documento edito» e sopprimere le parole: «o con il loro contributo».

4.5

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

Sopprimere il comma 3.

4.4DELOGU, *relatore*

In subordine all'emendamento 4.5, al comma 3, sostituire le parole: «Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2» con le seguenti: « Ferme restando le finalità di cui all'articolo 2».

5.1DELOGU, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole da: «pari al valore commerciale» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari, nel minimo, al doppio del valore commerciale del documento e, nel massimo, alla somma di 7.500 euro» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di violazione successiva si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore, nel minimo, a quattro volte il valore commerciale del documento».

5.2DELOGU, *relatore*

Al comma 3, sopprimere la parola: «fino».

5.0.1

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissione per il deposito legale)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della biblioteca del Senato della repubblica;
- j) il direttore della biblioteca della Camera dei Deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

2. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

3. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.

4. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».